

Confartigianato

FRIULI VENEZIA GIULIA

inform **mpres**

NOTIZIARIO TECNICO DI CONFARTIGIANATO IMPRESE FRIULI VENEZIA GIULIA

**Convertito
in legge il decreto
anti-crisi**

**Nuove norme
tecniche
per le costruzioni**

**Sicurezza sul lavoro:
pubblicato
il correttivo
al testo unico**

Fiscale **3** Chiarimenti e novità per la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico

3 Convertito in legge il decreto anti-crisi

4 Detrazione del 36% anche per la Tosap pagata per la realizzazione degli interventi di recupero

Categorie **4** Nuove norme tecniche per le costruzioni

5 Costruzione in zona sismica
Nuove norme regionali

5 Imprese alimentari: al via le tariffe per chi lavora all'ingrosso

6 Scheda di trasporto

**Lavoro
e Previdenza** **6** Contributi per assunzioni e stabilizzazioni
Domande entro il 30 settembre

7 Scadenze contrattuali del mese di settembre 2009

7 Regularizzazione di colf e badanti dal 1° al 30 settembre

**Ambiente
e Sicurezza** **8** Sicurezza sul lavoro: pubblicato il correttivo al Testo Unico

13 La figura del preposto: obblighi e compiti

14 La comunicazione dei nominativi RLS dopo il D.Lgs. 106/2009: cos'è cambiato?

**Patronato
INAPA** **15** Nuove norme in materia di invalidità civile

15 Contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro

**Dalle
province** **16** Trieste
17 Gorizia
17 Udine

LICENZE

- CERCO** licenza trasporto c/terzi illimitata. Contattare il numero 0431.567082 o 348.7519850.
- CEDO** avviata attività di parrucchiera con annessi locali di proprietà, zona Romans d'Insonzo. Info 0481/908844.
- CEDO** avviata attività di officina riparazione cicli, motocicli e miniauto, sita in zona di grande passaggio a Udine. Eventuale vendita anche del locale. Per informazioni 338 2786140.
- VENDO** licenza trasporto c/terzi limitata a 115 q.li e autocarro Mercedes 1324 centinato, cabina letto, lunghezza cassone 7,30. Zona Udine tel. 335 6034836.
- CEDESI** avviato bar/pasticceria con annesso laboratorio, Gorizia centro. Tel. 0481-533391
- AFFITTO** per motivi di salute, avviato centro estetico a Rivignano. Telefono 0432 773082.
- VENDO** autorizzazione illimitata autotrasporto merci c/terzi per cessata attività. Per informazioni telefonare al numero 346.3519127.
- VENDO** quarantennale attività di pasticceria con rivendita di pane, pasta, latte e salato. In zona centrale Udine. Per informazioni 348.4013670.
- CEDO** attività di falegnameria con laboratorio super attrezzato, clientela consolidata e periodo di affiancamento per avviamento nuova gestione. Solo se veramente interessati. Tel. 334.8722652

IMMOBILI/PROPRIETÀ

- VENDO** /affitto per causa pensionamento, salone di parrucchiera mq. 74 di proprietà, ubicato a Cormons, zona centrale, piano terra, due entrate, termoautonomo, arredamento moderno e funzionale. Telefonare ore negozio al numero 0481630340.
- VENDO** /affitto a Cormons, zona centrale, locale commerciale di mq. 74, piano terra, termoautonomo, due entrate, cortile. Prezzo da concordare. Telefonare ore negozio al numero 0481630340.
- AFFITTO** per cessazione attività, capannone uso artigianale/commerciale ex carrozzeria di 300 mq, annessa mostra + ufficio di 160 mq con ampio parcheggio recintato con disponibilità immediata, Statale Napoleonica zona Bertolo. Tel. 0432-917130 cell 3295612417.
- CEDO** locale d'affari in locazione causa trasferimento ramo d'azienda - mq 110 - zona via d'Alviano (Centro comm.le "Le torri d'Europa") - completo di riscaldamento e climatizzazione - impianti a norma - servizi igienici - parzialmente arredato. Per informazioni telefonare allo 040/7606577.
- AFFITTO** a Ronchis di Latisana, vicinanze casello autostradale, capannone industriale di mq 420 preferibilmente ad uso magazzino o deposito. Per informazioni tel. 0431 56151.
- VENDO** negozio in Udine di 50 mq circa con annessa cantina di mq 26 e garage comunicante. Tel. 338.9345973.
- AFFITTO** a Udine Nord capannone ad uso deposito di mq. 600. Per informazioni tel. 0432/972154.
- VENDO** terreno edificabile mq 4000 sito in zona industriale scalo ferroviario Palmanova. Per informazioni telefonare al n. 0432.676203.
- AFFITTO** negozio di parrucchiera a Gorizia in zona nuovo Ospedale. Per ulteriori informazioni telefonare ore serali al numero 0481-22288.
- VENDO** Manzano recente capannone mq 700 impianti completamente a norma con annessa zona uffici arredati. Per contatti 334/3812016. No agenzie.
- AFFITTO** a Sacile (PN) capannone di mq. 200 uso produzione o deposito. Per info tel. 0434 70969 ore ufficio.

VENDO laboratorio-magazzino 200 mq (ex pulitura a secco) con annessa abitazione 100 mq. (totale superficie esterna 1700 mq) - zona Cormons. Per ulteriori informazioni tel. 0481-60983 ore pasti.

AFFITTO a Sacile (PN) capannone di mq. 200 uso produzione o deposito. Tel. 0434.70969 ore ufficio.

VENDO E/O AFFITTO nuovi negozi ed uffici con ottima visibilità, situati in Via Longarone laterale Viale Palmanova, ad uso artigianale, commerciale e direzionale da 140 a 170 mq cadauno con possibilità di accorpamento degli stessi per metrature superiori. Prezzi concorrenziali. Per informazioni 335.7719420.

AUTOMEZZI

- VENDO** escavatore gommato Fiat Hitachi Fh 115, escavatore cingolato Hydromac 105H, completo di braccio tripla articolazione, benna di carico e benna pulizia fossi; trattore Vatra T190 completo di accessori. Per informazioni telefonare allo 0434.635154.
- VENDO** autocarro Traffic 2.5 - 150 CV - anno 2008 - Km 9000 - inutilizzato da 6 mesi e ancora da tagliandare - € 18.000,00. Vendo anche barre porta tutto per Ford Transit a € 100,00. Per informazioni contattate il numero 040/291555 o 340/3590281 Trieste.

ATTREZZATURE/ MATERIALI

- VENDO** arredo salone parrucchiera completo ottimo stato € 5.000 trattabili tel. 328.8419727.
- VENDO** marcatrice universale marca KOBOLD Sistemi modello "Colibri 35spe/4" pari al nuovo, usata solo per il collaudo. Possibilità di marcatura a getto di inchiostro su qualsiasi materiale, può essere messa in linea, mediante apposito supporto in acciaio inox fornito assieme alla stampatrice.
- CERCO** phon e tosatrici guasti e/o rotti, anche per riparazione. Telefonare al 320.8834279.
- VENDO** attrezzatura varia per settore alimentare (es. banco da lavoro in acciaio inox, cappa aspirazione, friggitrice a gas, forno da pizza elettrico, vetrina da freddo statica, ed altro ancora). Tel. 338.2820449.
- VENDO** singolarmente o in blocco, con possibilità di subentro leasing, le seguenti attrezzature: Mortasatrice multipla Vertic CAMAM Mf 7+7 CR-PLC, Tenonatrice doppia BACCI TSD/CSF/CE, Tenonatrice doppia BACCI TSD/CSF/CE-E, Tenonatrice doppia BACCI TSD/CSF2/E-CE, Transpallet € 50. Per informazioni 329.8171634.
- VENDO** un lavatesta per salone parrucchiera più uno sterilizzazione a ultravioletti e una poltrona barbiere d'epoca. Vendita anche a pezzi singoli. Tel. 333.6794164

Confartigianato FRIULI VENEZIA GIULIA

informimpresa

Periodico quindicinale di Confartigianato Imprese F.V.G.
 Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
 Anno IX - N. 16 - SETTEMBRE 2009

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine
 Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale
 Direttore responsabile: BRUNO GAZULLI

Comitato di redazione:
 Enrico Eva, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:
 Alberto Bianchi, Salvatore Cane, Alfredo Cappellini, Flavio Cumer,
 Kitty Downey, Michele Feresin, Luca Matelich, Donatella Mormandi,
 Luca Nardone, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia - Via Coroneo, 6
 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Chiarimenti e novità per la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico

Con la risoluzione 215 del 12/8/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è usufruibile anche in relazione ad immobili inagibili dotati di vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua, a condizione che tali mezzi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia dei 15 kw (solo in tal caso sussiste un preesistente impianto di riscaldamento come richiesto dalla norma per l'accesso all'agevolazione).

Per i lavori di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione ultimati a partire dal 15 agosto scorso, per fruire della detrazione del 55% non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica.

Tale semplificazione, prevista dall'art. 31 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, si affianca a quella analoga già prevista dal 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Convertito in legge il decreto anti-crisi

Con la Legge 3/8/2009 n. 102 in vigore dal 5/8/2009 è stato convertito il decreto legge n. 78 del 1/7/2009 di cui sono già state segnalate le principali novità fiscali su *Informimpresa* n. 13. In sede di conversione sono state introdotte le seguenti modifiche e novità.

Detassazione per gli investimenti in macchinari e apparecchiature

Con riferimento alla detassazione per gli investimenti in macchinari e apparecchiature è stato specificato che per fruire dell'agevolazione i beni acquistati devono essere nuovi. Inoltre in caso di successiva cessione del bene agevolato è stato previsto che la revoca dell'agevolazione, normalmente operante solo in caso di cessione prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello d'acquisto, nel caso di cessione dei beni a soggetti di paesi non aderenti allo Spazio economico europeo opera sempre e quindi senza limiti temporali.

Detassazione del rendimento degli aumenti di capitale

Per incentivare l'aumento di capitale delle società è stata introdotta un'ulteriore agevolazione consistente nella detassazione per 5 anni del rendimento annuo, calcolato al tasso del 3%, del capitale conferito dai soci, nei limiti di 500.000 euro, tra il 5/8/2009 e il 5/2/2010.

Soppressione di alcune agevolazioni previste per le cooperative edilizie

Per le cooperative edilizie è stata prevista la soppressione dell'agevolazione che consentiva loro di fatturare le assegnazioni solo al momento del rogito anche in presenza di acconti e di assoggettare ad Iva solo il 70% (o il 50% se costruiti su aree in diritto di superficie) del costo degli alloggi destinati ad abitazione principale.

Compensazioni dei crediti IVA

Per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti Iva, con riferimento alle nuove regole che entreranno in vigore dal 1/1/2010 è stato previsto che il visto di conformità del professionista è richiesto solo per compensazioni superiori a 15.000 euro annui. Resta invece confermato a 10.000 euro il limite al di sopra del quale per utilizzare in compensazione il credito Iva occorre avvalersi di una procedura telematica specifica e occorre comunque attendere il 16 del me-

se successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva o dell'istanza infrannuale.

Scudo fiscale per le attività all'estero

Viene reintrodotta lo scudo fiscale ossia la possibilità di evitare le sanzioni pagando un'imposta straordinaria del 5% sul valore delle attività detenute all'estero alla data del 31/12/2008 in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (omessa o infedele compilazione del quadro RW di Unico). Per fruire della sanatoria occorre procedere nel periodo compreso tra il 15/9/2009 e il 15/4/2010 al rimpatrio delle attività detenute all'estero o alla regolarizzazione delle attività detenute nei paesi dello Spazio economico europeo che garantiscono lo scambio di informazioni fiscali.

Credito d'imposta per il bollo 2009 pagato dagli autotrasportatori

Viene riproposto il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori, corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2009, per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 6.8.2009 la misura di detto credito è stato quantificato nelle misure del:

- 38,5% dell'importo pagato, per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 t e 11,5 t;
- 77% dell'importo pagato, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 t.

Prima della fruizione del credito in esame occorre inviare a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'indirizzo: "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, n. 21 - 65129 Pescara" un'autocertificazione redatta sull'apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 6.8.2009 scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) seguendo il percorso: modulistica / modelli d'istanza / crediti d'imposta / autotrasporto.

Il credito è utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6819, indicando come anno di riferimento il 2009, non è rimborsabile e non è imponibile ai fini IRES/IRPEF ed IRAP.

Il credito d'imposta va indicato nel quadro U sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta di utilizzo del credito stesso.

Detrazione del 36% anche per la Tosap pagata per la realizzazione degli interventi di recupero

Con risoluzione n.229 del 18 agosto 2009 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP), relativa agli spazi occupati dai ponteggi in caso di interventi di recupero, è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell'intervento edilizio e, pertanto, beneficia, ai fini Irpef, della detrazione d'imposta del 36%. La risoluzione, chiarisce inol-

tre che in tal caso, il pagamento beneficia del 36% anche se effettuato mediante conto corrente e non con bonifico come richiesto per le altre spese di recupero ai fini dello sconto Irpef. Infatti sono validi tutti i pagamenti effettuati in favore di pubbliche amministrazioni con modalità obbligate, anche diverse dal bonifico (per esempio oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni ecc.).

Categorie

Nuove norme tecniche per le costruzioni

Il 1° luglio sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) che insieme con le istruzioni applicative contenute nella Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009 rappresentano l'unica normativa di riferimento per la progettazione. L'articolo 1-bis della legge di conversione del DL 39/09 per l'Abruzzo, infatti, ha anticipato dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009 la scadenza del periodo transitorio, nel corso del quale era possibile applicare anche la normativa tecnica precedente.

Di seguito riportiamo una breve sintesi relativamente ai principali adempimenti connessi con l'entrata in vigore di dette Norme.

Le NTC sono organizzate in 12 capitoli e "definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.

Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere".

(Capitolo - 1 - Oggetto)

Dal 2 capitolo al capitolo 4 sono trattati gli elementi propri della progettazione e delle verifiche in fase di collaudo, dai principi fondamentali per la valutazione della sicurezza della costruzione, ai metodi e modelli di calcolo, la descrizione e definizione dei carichi da considerare nei progetti e la loro verifica, alle diverse tipologie di costruzioni civili e industriali.

Il capitolo 5 disciplina i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l'esecuzione dei ponti stradali e ferroviari. Mentre il capitolo 6 tratta della progettazione geotecnica.

Il capitolo 7, disciplina la progettazione e la costruzione delle nuove opere soggette anche all'azione sismica, fornendo indicazioni aggiuntive a quelle relative alle altre costruzioni.

Il capitolo 8 definisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l'esecuzione

ne ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti.

Il capitolo 9 riporta le prescrizioni generali relative al collaudo statico delle opere e le responsabilità del collaudatore.

Il capitolo 10 tratta le regole generali per la redazione dei progetti strutturali e delle relazioni di calcolo.

Il capitolo 11, che interessa maggiormente le nostre imprese in quanto disciplina l'uso dei materiali per la realizzazione delle strutture e, in particolare, l'utilizzo del calcestruzzo e dell'acciaio,

completa i contenuti tecnici delle norme fornendo le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale rese coerenti con le procedure consolidate del Servizio Tecnico Centrale e del Consiglio Superiore e le disposizioni comunitarie in materia.

Il capitolo 12, infine, segnala a titolo indicativo alcuni dei più diffusi documenti tecnici che possono essere utilizzati in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazioni delle norme in esame e per quanto non in contrasto con esse.

L'entrata in vigore della NTC comporta, quindi, rinnovati e diversi impegni per tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo edile: progettisti, Direttore dei Lavori, collaudatori, produttori di materiali e costruttori.

ATTENZIONE

Le NTC hanno introdotto l'obbligo, per tutti gli impianti, interni o esterni al cantiere, di "dotarsi di un sistema di controllo della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera".

Per tale sistema viene altresì introdotto l'obbligo di certificazione da parte di un ente terzo indipendente. Per i controlli in cantiere, poiché è previsto che tutti i materiali ad uso strutturale siano identificati e qualificati dal produttore, diviene necessario che il Direttore dei Lavori verifichi e acquisisca la documentazione relativa per l'accettazione dei materiali stessi. Ciò comporta che già in fase di pianificazione degli

acquisti, l'impresa deve richiamare i requisiti dei materiali fissati dal progettista, compreso il valore minimo di accettabilità e inserirli nel contratto di fornitura. Un aspetto importante, quindi, della nuova normativa riguarda la responsabilità dei controlli da parte del Direttore dei Lavori che è tenuto a acquisire, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione; verificare che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere riportino gli estremi della certificazione e rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Per quanto riguarda i centri di trasformazione dell'acciaio, la mancanza della certificazione può comportare: la non accettazione del materiale da parte del Direttore dei Lavori oppure successivamente da parte del collaudatore e la eventuale successiva rivalsa del costruttore nei confronti del fornitore.

Riferimenti legislativi:

- DM 14 gennaio 2008 – NTC;
- DL 207/2008 (convertito nella Legge 14/2009) proroga dell'entrata in vigore de NTC al 30 giugno 2010;
- Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009;
- Articolo 1 bis della legge di conversione del DL 39/2009 per l'Abruzzo - anticipa di un anno l'entrata in vigore delle NTC fissandola al 30 giugno 2009.

Documentazione

Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distributive. – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Febbraio 2008

Costruzione in zona sismica Nuove norme regionali

Con la L.R. 16 del 11/08/09 pubblicata sul BUR 33 del 19/08/09, sono state introdotte in regione le nuove norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Esse si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nel territorio regionale soggetto all'obbligo della progettazione sismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, o modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili.

Vengono definite le competenze della Regione che riguardano: – la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, con l'indicazione delle aree ad alta e bassa sismicità – le modalità applicative – le procedure di sorteggio dei progetti ed altro.

Sono inoltre definite le competenze dei Comuni.

Vengono dettate le disposizioni per la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica (disciplina e procedimento autorizzativo, i progetti strutturali e le disposizioni per i centri storici).

Tra le disposizioni generali vengono trattati i poteri sostitutivi, il sistema sanzionatorio e le iniziative formative. Nonché i principi e le finalità per la tutela fisica del territorio (classificazione del territorio regionale, parere geologico e procedimenti attuativi).

Le disposizioni finali comprendono anche l'abrogazione delle norme previgenti.

In attesa della nuova classificazione delle zone sismiche, continua ad applicarsi la classificazione vigente. Per quanto non diversamente disposto dalla nuova legge regionale, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Imprese alimentari: al via le tariffe per chi lavora all'ingrosso

Con un decreto dello scorso novembre (DLgs 194/2008) è stato definito un obbligo, per **le imprese alimentari che operano prevalentemente all'ingrosso**, di versare, alle Aziende Sanitarie competenti per territorio, **una tariffa per coprire i costi dell'attività di controllo ufficiale sugli alimenti**.

Per alcune tipologie di produzione (lavorazione della carne, del latte e dei prodotti della pesca) si applicano tariffe stabilite in funzione della effettiva quantità di prodotto lavorato, mentre in altre tipologie (mulini, panifici...) si applicano **importi forfettari stabiliti classificando le imprese secondo tre livelli di capacità produttiva**.

Confartigianato e le associazioni di riferimento per l'agricoltura e l'allevamento hanno **fortemente criticato a livello nazionale questa normativa** ritenendola non opportuna (vista la situazione dell'economia nazionale) e, soprattutto, non sufficientemente graduata per le imprese di piccole dimensioni (la classe di capacità produttiva più bassa arriva ad includere da aziende di piccolissime dimensioni fino ad aziende medie).

Nonostante il vivace e continuo pressing delle diverse associazioni, le modifiche ottenute sono state insufficienti e le Aziende Sanitarie della nostra regione sono costrette a dare attuazione a tale decreto.

Le Aziende Sanitarie della regione, hanno deciso di inviare a tutte le imprese alimentari registrate una raccomandata in cui si illustra brevemente la normativa e si chiede di rispondere con una autodichiarazione nella quale si specifica se si opera o meno all'ingrosso ed eventualmente in quale fascia.

Ci sembra opportuno dare alcune indicazioni di massima in merito:

1. **la tariffa è dovuta solo dalle aziende che operano prevalentemente all'ingrosso** e la cui tipologia di attività è inclusa negli allegati al decreto;
2. negli allegati al decreto viene utilizzato il termine "industriale" al solo scopo di differenziare chi opera al dettaglio da chi opera all'ingrosso, non vi è quindi una differenza tra imprese industriali ed artigianali.

3. **Per determinare se una azienda opera prevalentemente all'ingrosso**, si fa riferimento alla qualità di prodotti (il kg o litri) non commercializzati al dettaglio (nel caso, frequente, in cui ciò non sia facilmente attuabile o dimostrabile si è ipotizzato con i referenti delle ASS di ragionare in termini di percentuale di fatturato).
4. La produzione primaria e la produzione e commercializzazione di sottoprodotti di origine animale e di mangimi sono escluse dal versamento della tariffa.
5. L'autocertificazione predisposta dalle ASS è **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** e come tale prevede **sanzioni penali per false o scorrette dichiarazioni** (sono previsti per norma dei controlli a campione).
6. La tariffe, qualora dovute, vanno versate **entro il 31 gennaio di ogni anno** con bollettino postale.
7. **La prima tariffa da versare è quella del 2009** (con riferimento alla produzione del 2008) che avrebbe dovuto essere versata entro il 31/01/2009, ma che non è stata mai richiesta o contestata perché il decreto è stato pubblicato poco prima della scadenza ed è stato considerato opportuno ottenere, prima della riscossione, alcuni chiarimenti dal legislatore.
8. Il mancato pagamento della tariffa, qualora dovuta, espone l'azienda alla riscossione coattiva con una maggiorazione del 30%.

Al momento la maggior parte delle imprese alimentari artigiane è esclusa dall'applicazione della tariffa operando prevalentemente al dettaglio.

Confartigianato sta comunque continuando ad operare per far sì che il Governo intervenga sulla materia a tutela delle imprese artigiane e per le microimprese.

Scheda di trasporto

Facendo seguito a quanto già pubblicato sull'argomento (Informimpresa n. 14 luglio 2009) si informa che il Ministero dell'interno, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, ha emanato due circolari con le quali sono state fornite ulteriori indicazioni in ordine alla corretta compilazione della scheda di trasporto.

Sono stati così chiariti vari aspetti controversi della normativa, tra i quali i tempi di conservazione della scheda, l'utilizzo di sub-vettori e la documentazione relativa al trasporto internazionale.

Copia delle suddette circolari è disponibile presso l'ufficio Trasporti delle associazioni provinciali di Confartigianato

Lavoro e Previdenza

Contributi per assunzioni e stabilizzazioni Domande entro il 30 settembre

La Regione ha previsto l'erogazione di contributi regionali per favorire:

- l'assunzione con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di disoccupati;
- la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione (*) in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. "stabilizzazione occupazionale").

Termini: per ottenere il contributo regionale le domande vanno presentate alla Provincia competente *prima di effettuare l'assunzione o la stabilizzazione* esclusivamente nel periodo **dal 1° gennaio al 30 settembre** di ogni anno.

Misura degli incentivi: sono diversificati a seconda se per l'assunzione/stabilizzazione possono trovare applicazione o meno i benefici e le agevolazioni previste dalla Legge 407/90 o dall'art. 8 c. 4 della Legge 223/91 (contributo del 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore) e vengono riproporzionati in caso di rapporto a tempo parziale. La misura dell'incentivo:

- per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato è compreso tra 2.500 € e 9.000 €;
- per le stabilizzazioni di lavoratori precari è compreso tra 1.500 € e 6.000 €.

Se il rapporto di lavoro cessa (per licenziamento giusta causa o giustificato motivo del lavoratore, dimissioni volontarie, decesso) entro 3 anni dall'assunzione o sta-

bilizzazione il contributo dovrà essere restituito in quota parte.

(*) **i soggetti da "stabilizzare"** devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere in forza presso la ditta richiedente alla data del 01/10/08 e alla data di presentazione della domanda con una delle seguenti tipologie contrattuali (anche a tempo parziale): contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 (con termine entro il 01.10.09) - contratto di lavoro intermittente - contratto di inserimento - contratto di lavoro a progetto - contratto di somministrazione di lavoro
- b) aver avuto **una condizione occupazionale precaria** per un periodo **non inferiore a 36 mesi nei 5 anni precedenti**, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - contratto di lavoro intermittente - contratto di formazione e lavoro o contratto di inserimento - contratto di collaborazione coordinata e continuativa - contratto di lavoro a progetto - contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro - contratto di apprendistato

Maggiori informazioni sono reperibili su Informimpresa n. 4/2009.

La modulistica è disponibile presso gli uffici delle associazioni.

(Fonti: Regolamento DPR n. 342/08)

Scadenze contrattuali del mese di settembre 2009

Nel mese di **settembre 2009** non ci sono variazioni contrattuali previste nel settore dell'artigianato.

Regolarizzazione di colf e badanti dal 1° al 30 settembre

I datori di lavoro che alla data del **30 giugno 2009** occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da **almeno tre mesi**, lavoratori domestici – sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia – e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, **dal 1° settembre 2009** possono presentare una dichiarazione di emersione per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La compilazione e l'inoltro della dichiarazione di emersione possono essere validamente effettuati con l'assistenza e per il tramite delle strutture delle Associazioni di categoria accreditate tra cui quelle della Confartigianato.

Si riepilogano i requisiti necessari per usufruire della regolarizzazione; le informazioni sulle modalità operative sono state pubblicate su Informimpresa n. 15/2009.

<p>LAVORATORI COINVOLTI</p>	<p>Possono essere regolarizzati lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, adibiti ad attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza al datore di lavoro o di componenti della sua famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti); - lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf). <p>Tali lavoratori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere stati occupati irregolarmente da almeno 3 mesi alla data del 30 giugno 2009 (quindi essere "in nero" almeno dal 1° aprile 2009), - essere ancora dipendenti alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
<p>LAVORATORI ESCLUSI</p>	<p>Non sono ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo; - che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio italiano; - che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (arresto in flagranza).
<p>DATORI DI LAVORO INTERESSATI</p>	<p>Possono utilizzare la procedura di regolarizzazione i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - italiani, - comunitari, o - extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari. <p>I datori interessati ad assumere un lavoratore extracomunitario addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) devono possedere un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20.000,00 € annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; - 25.000,00 € annui (reddito complessivo), in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. <p>Nessun limite di reddito è previsto per regolarizzare le badanti.</p>
<p>QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</p>	<p>La domanda di regolarizzazione può essere presentata dai datori di lavoro a partire da martedì 1° settembre 2009 fino a mercoledì 30 settembre 2009.</p>
<p>QUANTO COSTA LA DOMANDA</p>	<p>La dichiarazione di emersione costa 500,00 euro per ciascun lavoratore interessato (contributo forfetario che deve essere versato prima della presentazione della domanda stessa). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello "F24 - versamenti con elementi identificativi", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sui siti www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it. Sono operativi i codici di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "RINT" per lavoratori italiani o comunitari - "REXT" per lavoratori stranieri extracomunitari <p>Tale contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.</p>

Sicurezza sul lavoro: pubblicato il correttivo al Testo Unico

Le nuove disposizioni in vigore dal 20 agosto 2009

Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 106/2009 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il provvedimento modifica ed integra, in alcuni casi in maniera incisiva, la normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la Legge delega n. 123/2007 e culmi-

nato nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico di sicurezza sul lavoro).

Di seguito viene proposta una sintesi delle principali novità e modifiche, in particolare di quelle che interessano più da vicino le imprese artigiane e in maniera specifica il comparto edile, organizzate per aree tematiche.

Un'analisi più completa del provvedimento è disponibile sul sito web di Confartigianato; tutti gli approfondimenti del caso verranno forniti con i prossimi numeri di Informimpresa.

MODIFICHE AL TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

ARGOMENTO	NOVITÀ INTRODOTTA (D. Lgs. 106/09)	RIF. NORM. (D. Lgs. 81/08)
Computo dei lavoratori	Dal computo dei lavoratori dell'impresa (effettuato al fine di valutare l'esclusione da alcuni obblighi o l'adozione di semplificazioni - ad esempio la possibilità per il datore di lavoro dell'impresa artigiana di svolgere direttamente i compiti di RSPP qualora questa occupi fino a 30 lavoratori) sono esclusi anche i lavoratori in prova .	Art. 4 c. 1 lett. l) bis
Sospensione dell'attività imprenditoriale	Modificata la procedura del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (prevista anche nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza) e definito il concetto di reiterazione : "si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole [...]".	
	La durata del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche sarà pari alla durata del provvedimento di sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Sarà invece pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni nel caso in cui i lavoratori irregolari siano il 50% o più dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni [...].	Art. 14 c. 1
	Le disposizioni dell'articolo si applicano anche ai cantieri edili	
	La somma aggiuntiva da versare per la revoca del provvedimento di sospensione è stata ridotta a 1500 euro per i soli casi di lavoro irregolare. Per i casi di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza la somma da versare resta pari a 2500 euro. Nei soli casi di sospensione per lavoro irregolare , per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento è prevista la pena dell'ammenda da 2500 a 6400 euro oltre a quella dall'arresto (negli altri casi è previsto il solo arresto fino a 6 mesi).	Art. 14 c. 10
	Il provvedimento di sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dell'impresa. Inoltre, gli effetti della sospensione nell'ipotesi di lavoro irregolare, possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa che non può essere interrotta [...].	Art. 14 c. 11-bis

Delega di funzioni	È stata introdotta la possibilità di sub-delegare per una sola volta , e previo accordo del datore di lavoro, funzioni da quest'ultimo già delegate ad altri soggetti.	Art. 16 c. 3-bis
Nuovi obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (in aggiunta a quelli esistenti)	Oltre a richiedere al medico l'osservanza dei suoi obblighi (disposizione già prevista dal D.Lgs. 81/22008) il datore di lavoro ha ora l'obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.	Art. 18 c. 1 lett. g)
	Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (nei casi in cui è presente il medico).	Art. 18 c. 1 lett. g-bis)
	Il documento di valutazione dei rischi può essere consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) anche su supporto informatico . Tale documento può essere consultato esclusivamente in azienda .	Art. 18 c. 1 lett. o)
	La comunicazione all'INAIL degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno 3 giorni sarà effettuata per via telematica . L'obbligo di comunicare a fini statistici anche gli infortuni di 1 solo giorno entrerà in vigore successivamente all'adozione di uno specifico decreto.	Art. 18 c. 1 lett. o) e c. 1-bis
Comunicazione del nominativo del RLS	Il nominativo del RLS dovrà essere comunicato all'INAIL non più annualmente ma solo in caso di nuova elezione o designazione.	Art. 18, c. 1, lett. aa)
Nuovi obblighi legati alla sorveglianza sanitaria	La cartella sanitaria dovrà essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato tra il datore di lavoro e il medico al momento della nomina di quest'ultimo (in precedenza era possibile concordare ovvero scegliere il luogo di custodia solo nel caso di aziende o unità produttive con oltre 15 lavoratori).	Art. 25 c. 1 lett. c)
	Il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; il datore di lavoro dovrà conservare l'originale della cartella sanitaria per almeno 10 anni .	Art. 25 c. 1 lett. e)
	I lavoratori che, per motivi di salute, resteranno assenti dal lavoro per più di 60 giorni continuativi, prima di riprendere l'attività saranno sottoposti a visita medica al fine di verificare l'idoneità alla mansione.	Art. 41 c. 2
	Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva , su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. In precedenza l'intenzione del legislatore era di vietare le visite in fase preassuntiva.	Art. 41 c. 2 bis
	Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in Conferenza Stato-Regioni vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.	Art. 41 c. 4 bis
Nuove disposizioni legate ai contratti d'appalto o d'opera	Le disposizioni dell'art. 26 relative alla gestione della sicurezza negli appalti (verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, cooperazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di sicurezza, redazione del DUVRI, ecc.) trovano applicazione solo nel caso in cui il datore di lavoro sia proprietario o quantomeno " abbia la responsabilità giuridica " dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. In precedenza era sufficiente che il lavoro affidato rientrasse nel ciclo produttivo dell'azienda.	Art. 26 c. 1

<p>Nuove disposizioni legate ai contratti d'appalto o d'opera</p>	<p>Il datore di lavoro committente non è obbligato a redigere il DUVRI nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di natura intellettuale - mere forniture di materiali - lavori o servizi di durata non superiore a 2 giorni (solo se non comportano rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o i rischi particolari di cui all'allegato XI). 	<p>Art. 26 c. 3-bis</p>
	<p>Nel caso in cui il contratto è affidato da una centrale di committenza (nel pubblico) o nel caso in cui datore di lavoro e committente non coincidono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il soggetto che affida il contratto (<i>ad esempio, nel caso dell'allestimento di una fiera, l'azienda che ha il compito contrattuale di organizzare l'evento</i>) redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione; - il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (<i>nell'esempio l'ente fiera</i>) integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto. La ditta esecutrice (<i>dei lavori sub appaltati</i>) sottoscrive per accettazione tale integrazione. 	<p>Art. 26 c. 3-ter</p>
	<p>È stato definitivamente chiarito che i "costi relativi alla sicurezza" da indicare nei contratti d'appalto sono esclusivamente quelli delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e che gli stessi non sono soggetti a ribasso.</p>	<p>Art. 26 c. 5</p>
<p>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nel comparto edile</p>	<p>Al fine di creare un sistema di qualificazione delle imprese del comparto edile verrà definito, con apposito provvedimento di legge, uno strumento che consenta la verifica dell'idoneità di imprese e lavoratori autonomi attraverso l'attribuzione di un punteggio iniziale soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (analogamente alla patente a punti). L'azzeramento del punteggio determinerà l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Tale strumento potrà essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali.</p>	<p>Art. 27 c. 1-2</p>
<p>Novità in merito alla valutazione dei rischi e al relativo documento (DVR)</p>	<p>Nel valutare i rischi dell'attività lavorativa il datore di lavoro dovrà tener conto anche della specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.</p>	<p>Art. 28 c. 1</p>
	<p>È stato prorogato l'obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, che decorrerà dall'elaborazione di specifiche indicazioni da parte della Commissione Consultiva Permanente e comunque, anche in mancanza di tali indicazioni, dal 1 agosto 2010.</p>	<p>Art. 28 c. 1 bis-2</p>
	<p>È stato confermato che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere munito di data certa (utilizzando i sistemi sino ad oggi pubblicizzati). In alternativa la data può essere attestata dalla sottoscrizione del DVR da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, dell'RLS o dell'RLST e del medico competente ove nominato.</p>	<p>Art. 28 c. 2</p>
	<p>Il DVR può essere tenuto su supporto informatico.</p>	<p>Art. 28 c. 2</p>
	<p>In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.</p>	<p>Art. 28 c. 3 bis</p>
	<p>Il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; - a seguito di infortuni significativi; - quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 	<p>Art. 29 c. 3</p>

	Viene estesa anche alle imprese edili fino a 50 dipendenti la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi semplificata sulla base delle future procedure standardizzate.	Art. 29 c. 6-bis
Svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione del Datore di Lavoro	Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, anche se non è lui il RSPP. <i>(n.d.r. dall'articolo non emerge chiaramente se nelle imprese con oltre 5 lavoratori il datore di lavoro non possa mai svolgere anche i compiti di addetto antincendio e primo soccorso oppure se non possa svolgere tali compiti solo nel caso in cui non abbia scelto di svolgere direttamente i compiti di RSPP. Sulla questione si attendono chiarimenti da parte del Ministero).</i>	Art. 34 c. 1-bis
Formazione dei preposti	È stato chiarito che la formazione dei preposti può avvenire in sedi differenti dall'azienda tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro.	Art. 37 c. 7-bis
Revisione del sistema sanzionatorio	È stato riformulato l'apparato sanzionatorio attraverso una generale riduzione delle pene . A titolo di esempio, le sanzioni per il datore di lavoro possono essere brevemente descritte, operando un'estrema sintesi, col seguente schema: - inadempimenti gravi: al massimo arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (in precedenza per le violazioni più gravi era previsto l'arresto da 4 a 8 otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro); - inadempimenti di media gravità: di norma ammenda da 2.000 a 4.000 euro, in molti casi senza arresto (in precedenza era spesso prevista l'ammenda da 3000 a 9000 euro e in molti più casi l'arresto); - inadempimenti di lieve gravità: di norma ammenda da 1.000 a 2.000 euro, spesso senza arresto. Sono state modificate anche le sanzioni per le altre figure; nel caso dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari le pene pecuniarie sono state ridotte ma accanto a queste è stata introdotta la possibilità dell'arresto (prima non contemplata). Un quadro più dettagliato delle nuove sanzioni è disponibile sul sito web di Confartigianato.	

MODIFICHE AL TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

ARGOMENTO	NOVITÀ INTRODOLTA (D. Lgs. 106/09)	RIF. NORM. (D. Lgs. 81/08)
Campo di applicazione	Sono stati esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV i "lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X" (in sintesi che non comportino interventi alle parti strutturali degli impianti).	Art. 88 c. 2 lett. g-bis) e g-ter)
Definizioni	È stato chiarito che il committente ha facoltà di nominare il Responsabile Lavori; questi, pertanto, va formalmente nominato e non coincide automaticamente col progettista in fase di progettazione e col direttore lavori in fase di esecuzione.	Art. 89 c.1 lett. c)
	È stato chiarito chi è l'impresa affidataria nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle stesse agli appalti pubblici o privati.	Art. 89 c.1 lett. i)
	È stata inserita la definizione di "impresa esecutrice: <i>impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali</i> ".	Art. 89 c.1 lett. i-bis
Obblighi del committente o Responsabile Lavori	L'obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) scatta quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici ; le imprese affidatarie che non sono anche "imprese esecutrici" sono escluse dal computo al fine della nomina del CSP.	Art. 90 c. 3

<p>Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</p>	<p>Non è più obbligatorio redigere il POS nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mere forniture di materiali e attrezzature; - lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. 	<p>Art. 96 c. 1</p>	
<p>Obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie</p>	<p>Il datore di lavoro deve "verificare" e non più "vigilare su" le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.</p>	<p>Art. 97 c. 1</p>	
	<p>Le figure dell'impresa affidataria (datore di lavoro, dirigenti, preposti) incaricate di coordinare i datori di lavoro delle imprese esecutrici, verificare l'applicazione delle misure di sicurezza nonché la congruità dei POS delle imprese esecutrici, devono risultare adeguatamente formate.</p>	<p>Art. 97 c. 2</p>	
	<p>In caso di subappalto l'impresa affidataria corrisponde alle imprese esecutrici, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza per eventuali apprestamenti e impianti da queste effettuati.</p>	<p>Art. 97 c. 3</p>	
<p>Verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi</p>	<p>La verifica va effettuata anche in caso di affidamento dei lavori ad un solo lavoratore autonomo. Cambiano le modalità per la verifica con modalità semplificata: non è più prevista per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire bensì per i lavori di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI.</p>	<p>Art. 90 c. 9 lett. a)</p>	
	<p>A differenza di prima, per ogni impresa o lavoratore autonomo destinato ad operare in cantiere il committente o il Responsabile Lavori dovrà inviare all'amministrazione concedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia della notifica inviata all'Azienda Sanitaria (ove prevista); - DURC; - una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista a dimostrazione dell'idoneità tecnico professionale (non più copia dei documenti). 	<p>Art. 90 c. 9 lett. c)</p>	
<p>Allegato XVII Idoneità tecnico professionale</p>	<p>Le imprese affidatarie devono comunicare al committente o al Responsabile Lavori il/i nominativi dei soggetti incaricati di attuare gli obblighi previsti dall'art. 97 (obblighi dei datori di lavoro dell'impresa affidataria): tali soggetti sono il datore di lavoro, i dirigenti e/o i preposti. È stato chiarito che le imprese affidatarie sono oggetto di verifica di idoneità solo se partecipano con proprio personale, macchine o attrezzature all'esecuzione dei lavori (ovvero se sono anche imprese esecutrici). È stato ridotto il numero di documenti da presentare nel caso delle imprese, per quanto i lavoratori autonomi è stato chiarito che gli attestati di formazione e idoneità sanitaria vanno presentati solo nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 (vedi tabella sottostante).</p>		<p>All. XVII</p>
	<p style="text-align: center;">IMPRESE</p>	<p style="text-align: center;">AUTONOMI</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione CCIAA; - DURC; - DVR o autocertificazione della valutazione dei rischi; - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione CCIAA; - DURC; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisoria; - elenco dei DPI; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08. 	

La figura del preposto: obblighi e compiti

Chi è il preposto?

Il preposto, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, è la persona che: *"in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

A titolo di esempio svolgono il ruolo di preposto, se non persino di dirigente, il capireparto, il capoufficio, il capoprea, tutti i vari responsabili che spaziano dal caposquadra all'incaricato del controllo su settori più ampi dell'attività produttiva e, talvolta, persino i colleghi più esperti o più anziani. Nel settore dell'edilizia il preposto è tipicamente il caposquadra e/o capocantiere.

Pur essendo una figura indispensabile per il conseguimento della sicurezza, in molti casi né il datore di lavoro né lo stesso preposto sono pienamente consapevoli delle funzioni o degli obblighi conferiti dalla legge a chi esercita tale ruolo.

Come viene individuato?

Preposto è, in primo luogo, chi viene formalmente incaricato dal datore di lavoro per organizzare e/o sovrintendere l'attività lavorativa ovvero per verificare la corretta applicazione delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.

In base all'art. 299 del D.Lgs. 81/2008, tuttavia, il ruolo di preposto e le relative responsabilità vengono attribuite anche al soggetto che, **pur privo di formale investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto** (principio di effettività); in altre parole chi esercita "di fatto" la vigilanza e la supervisione dell'attività lavorativa assume il ruolo di preposto pur in mancanza di formale nomina da parte del datore di lavoro (a condizione che i lavoratori osservino le disposizioni date).

Quali sono i suoi obblighi?

In base all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

La figura del preposto così definita diventa fondamentale nell'organizzazione della sicurezza in quanto il preposto ha il compito di svolgere una vigilanza attiva nei confronti dei lavoratori. Considerando l'ulteriore obbligo di segnalazione al datore di lavoro ricopre un ruolo di interfaccia operativa.

Delega di funzioni da parte del datore di lavoro

Oltre ai compiti che gli derivano per legge, il preposto può esercitare funzioni che competono al datore di lavoro qualora questi gli conceda formale delega. Il datore di lavoro può delegare al preposto tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti a suo carico ad eccezione dell'obbligo di nominare il RSPP e dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il relativo documento (ad esempio obbligo di nominare il medico competente, obbligo di formare e informare i lavoratori, obbligo di fornire i dispositivi di protezione individuale, ecc.).

La delega conferita al preposto è valida nella misura in cui rispetta i requisiti dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:

- risulta da un atto scritto recante data certa;
- il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisce al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- è accettata dal delegato per iscritto.

Il conferimento di delega svincola il datore di lavoro da responsabilità solo a condizione che questi vigili in ordine al corretto svolgimento delle funzioni delegate.

Formazione del preposto

Il datore di lavoro deve provvedere a fornire una adeguata formazione ai lavoratori ed a maggior ragione ai preposti, essendo loro stessi destinatari a livello legislativo di obblighi e responsabilità penali.

In base all'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 il preposto deve ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Tale formazione, come dal recente correttivo al TU, può avvenire in luoghi differenti dall'azienda tra cui le sedi delle organizzazioni datoriali. La mancata formazione è sanzionata con un ammenda da 300 a 900 euro (art. 19 comma 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008)

La comunicazione dei nominativi RLS dopo il D.Lgs. 106/2009: cos'è cambiato?

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del correttivo del Testo Unico Sicurezza, l'INAIL, su indicazione del Ministero del Lavoro, ha disposto la sospensione dell'obbligo di comunicazione dei nominativi dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza con scadenza 16 agosto scorso. Ora, con la circolare n. 43, l'Istituto torna sull'argomento definendo i criteri per comunicare i nominativi dei delegati dai lavoratori. La circolare conferma che la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione e che, in fase di prima applicazione, l'obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati.

Schematizziamo, di seguito, le diverse casistiche cui potranno trovarsi i datori di lavoro relativamente all'invio del nominativo all'INAIL.

le organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.

Modalità delle comunicazioni

L'INAIL ha adeguato alla nuova disposizione di legge la procedura telematica "Dichiarazione RLS" già a suo tempo attivata, alla quale si accede dal sito www.inail.it attraverso il "Punto Cliente", seguendo il percorso illustrato nella circolare, che non richiede esposizione in forma riassuntiva. Da evidenziare che per le aziende con più unità produttive la procedura consente per ciascuna di esse l'indicazione dei dati del relativo RLS. Ad operazione completata la procedura rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione effettuata.

Situazione di fatto		Cosa deve fare il DL	Obbligo futuro
RLS nominato internamente prima del 31/12/2008	Il datore di lavoro ha già comunicato il nominativo all'INAIL per via telematica	Nessun adempimento	Rifare la comunicazione se e quando cambia il RLS
	Il datore di lavoro non ha ancora comunicato il nominativo all'INAIL o lo ha fatto per via cartacea	Fare il prima possibile la comunicazione per via telematica	Rifare la comunicazione se e quando cambia il RLS
RLS nominato internamente dopo il 31/12/2008		Fare il prima possibile la comunicazione per via telematica	Rifare la comunicazione se e quando cambia il RLS
I lavoratori non hanno eletto il RLS		Nessun adempimento	Comunicare il nominativo del RLS se e quando viene nominato e successivamente se e quando cambia

Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà del-

Tutte le imprese dotate di RLS interno, qualora non decidano di farlo autonomamente, possono rivolgersi agli Uffici di Confartigianato per l'invio della comunicazione. Con riferimento alle comunicazioni dei RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) è ragionevole supporre che per tale categoria l'obbligo resti sospeso poiché nella stessa circolare non se ne parla.



ACQUISTA I VEICOLI FIAT PROFESSIONAL A PREZZO SCONTATO!

Se sei associato a Confartigianato, non lasciarti scappare questa occasione.

E' stata rinnovata anche per il 2009 la convenzione con FIAT Professional che ti permette di acquistare veicoli commerciali con sconti davvero interessanti.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

Confartigianato
Imprese

Nuove norme in materia di invalidità civile

Importanti modifiche nelle modalità di presentazione delle domande di valutazione e di concessione delle invalidità civili sono state introdotte dall'art. 20 della L. 102 del 3 agosto 2009.

La norma infatti prevede che dal **1° gennaio 2010** le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, **dovranno essere presentate** esclusivamente all'**INPS**. L'Istituto dovrà trasmettere le istanze ricevute in tempo reale e per via telematica alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio (alle quali fin'ora tali domande venivano inoltrate), le quali provvederanno alla convocazione a visita medica.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari degli stati invalidanti, le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali saranno integrate, a decorrere dalla stessa data, da un medico dell'INPS in qualità di componente effettivo. L'accertamento dello stato invalidante e quello di permanenza dei requisiti sanitari è di esclusiva competenza dell'Istituto previdenziale.

In relazione alle **controversie** sempre in materia di invalidità civile, il provvedimento inoltre appor- ta notevoli modifiche. In particolare, nei procedimenti giurisdizionali, l'**INPS** diventa, a decorrere dal **1° luglio 2009**, data di entrata in vigore del decreto, l'unico legittimato passivo; inoltre il nuovo comma 6bis stabilisce che, qualora nel corso del procedimento giurisdizionale, il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, questi debba essere affiancato da un medico legale dell'ente previdenziale mentre infine, il comma 6 dell'art. 20 stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i Ministeri competenti dovranno nominare una Commissione che sarà investita del compito di **aggiornare le tabelle** contenenti le percentuali di invalidità civile.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e per l'inoltro delle domande di riconoscimento/aggravamento di invalidità civile tutti gli uffici del **Patronato INAPA** sono a completa disposizione.

Contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro

(LR. n. 17/2008 - Articolo 10, commi 68 e 69)

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 28 del 15/07/2009 il regolamento per la concessione e l'erogazione dei benefici da destinare ai figli minori il cui genitore è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.

Possono beneficiare di tale opportunità, in concorso tra loro, i figli legittimi, legittimati, naturali ed adottivi delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente al 1 gennaio 2007, compresi quelli verificatisi durante

le trasferte o nel corso dell'attività lavorative svolte al di fuori del territorio regionale.

Le vittime, al momento del decesso, devono risiedere nella Regione Friuli Venezia Giulia.

I beneficiari non devono aver raggiunto la maggiore età al 9 gennaio 2009.

Il contributo economico va da un minimo di € 10.000 per un solo avente diritto fino a € 18.000 se gli aventi diritto sono in numero superiore a tre.



**QUELLO CHE VA BENE
PER LE PICCOLE IMPRESE
VA BENE PER IL PAESE.**

Le piccole imprese rappresentano la risorsa più importante per evitare che la crisi dei mercati internazionali travolga anche il nostro Paese. Per questo Confartigianato si batte per valorizzare la loro capacità di produrre ricchezza e occupazione.

 **Confartigianato**
Imprese | 2009

TRIESTE

Laboratorio Chimico camerale: riduzioni tariffarie per le analisi dei prodotti agro alimentari tipici locali

La Confartigianato di Trieste ha il piacere di comunicare che la Giunta camerale ha deliberato di **ridurre sino al 2012 del 20% le tariffe** del Laboratorio Chimico camerale **per le periodiche analisi chimico/microbiologiche, previste dai relativi disciplinari di produzione.**

Tale riduzione riguarda le Imprese locali che aderiscono a Comitati, Associazioni e Consorzi del settore agroalimentari costituiti o supportati dalla Camera di Commercio e sono applicate nell'intento di supportare ulteriormente la valorizzazione e la qualità dei prodotti agroalimentari tipici locali.

Novità: dal 2009 informatizzazione del servizio di tenuta registri di carico e scarico rifiuti

L'Ufficio Ambiente di Confartigianato Trieste informa che nell'ultimo anno è stato aggiornato ed implementato il già comprovato servizio di tenuta ed aggiornamento dei registri di carico e scarico dei rifiuti delle imprese associate con software multaziendale. Tale servizio prevede:

- la vidimazione del registro dei rifiuti;
- la tenuta e l'aggiornamento mensile dei registri delle imprese la cui produzione annua non ecceda le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi;
- **NOVITÀ:** l'aggiornamento, con periodicità settimanale, dei registri delle imprese la cui produzione annua supera le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e/o le due tonnellate di rifiuti pericolosi;
- il controllo periodico del rispetto dei tempi degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con possibilità - a richiesta - di sopralluogo in azienda;
- la denuncia annuale dei rifiuti - MUD (se prevista dalla normativa);

- la stampa annuale dei movimenti riportati sul registro;
- la rendicontazione annuale della situazione dei rifiuti prodotti, giacenti e smaltiti;
- la gestione dell'archivio aziendale;
- l'informazione personalizzata.

Le aziende interessate possono chiedere un preventivo all'Ufficio Ambiente ai recapiti **040 3735208 - 209 - 258.**

Si ricorda che **tutte le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio producono rifiuti speciali.** Quando questi non si possono ritenere assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere gestiti mediante la compilazione di un registro vidimato di carico e scarico dei rifiuti e l'avvio a recupero o smaltimento degli stessi presso un centro autorizzato. Entro il 30 aprile di ogni anno, inoltre, deve essere predisposta ed inviata alla C.C.I.A.A. competente per territorio la denuncia annuale dei rifiuti (MUD).

Novità: servizio di assistenza per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti "on line"

L'Ufficio Ambiente di Confartigianato Trieste informa le imprese associate che sarà presto disponibile un nuovo servizio. Si tratta dell'opportunità per le singole imprese di gestire via internet il registro dei rifiuti sotto il controllo, a distanza, da parte dell'Ufficio Ambiente che verifica periodicamente il suo corretto aggiornamento. È inoltre prevista

la formazione iniziale presso l'azienda. La denuncia annuale dei rifiuti (MUD) viene generata annualmente dall'Ufficio sulla base dei dati in registro.

Le aziende interessate possono chiedere informazioni, chiarimenti, preventivi all'Ufficio Ambiente ai recapiti **040 3735208 - 209 - 258.**

Gestione della redditività aziendale nella piccola impresa

Si ricorda come presentato in occasione delle assemblee generali di categoria che da novembre 2008 l'Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste - Confartigianato con il contributo della Camera di Commercio ha organizzato due sportelli informativi ed operativi presso la sede centrale dell'Associazione - in via Cicerone n. 9 e presso la sede di zona industriale (nel Comune di Muggia) in strada delle Saline n. 30 per la **"Gestione della redditività aziendale nella piccola impresa"**.

L'attività consulenziale ed operativa degli sportelli è gestita da un professionisti contabili - specializzati in analisi di bilancio, contributi e finanziamenti alle imprese - iscritti all'ordine dei dottori commercialisti.

I consulenti sono a disposizione presso gli sportelli associativi con orario coincidente con l'apertura degli uffici associativi e precisamente dalle ore 08.00 alle ore 16.00 di ogni giornata dal lunedì al giovedì (il venerdì con orario 08.00 - 13.00).

GORIZIA

Mandamenti di Monfalcone e Grado: nuovo orario di apertura

Si comunica che a **decorrenza dal 1° ottobre 2009**, i nostri uffici di **Monfalcone** e **Grado** osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:

Da Lunedì a Giovedì:	MATTINA	08.00 - 13.00
	POMERIGGIO	14.30 - 17.30
Venerdì:	MATTINA	08.00 - 13.00

Venerdì pomeriggio, sabato e domenica chiuso.

UDINE

Progetto CasaClima Corso Avanzato per artigiani e piccole imprese Udine novembre 2009

Il corso avanzato CasaClima per Artigiani rappresenta il secondo livello della formazione CasaClima e ha come obiettivo l'approfondimento delle problematiche e delle attenzioni che si devono prestare nel cantiere di edifici energeticamente efficienti. Il corso avanzato offre una formazione completa, sia dal punto di vista della teoria e dei concetti legati alla fisica dei materiali e al funzionamento delle tecnologie, sia dal punto di vista pratico, presentando esempi e realizzazioni concrete degli argomenti affrontati nei singoli moduli del corso.

Il corso avanzato ad indirizzo "Tecnica degli Impianti" è rivolto principalmente a impiantisti termoidraulici ed elettricisti.

Il corso si svolgerà a Udine il 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28 novembre p.v..

Sul sito www.ape.ud.it – nella sezione "Formazione" – sono disponibili il programma, ulteriori dettagli organizzativi ed il modulo di adesione on line.

Le adesioni si chiudono il 3 novembre 2009.

Per ulteriori informazioni potete contattare Confartigianato Udine (ref. Ingrid Avanzolini, tel. 0432 516745)

Confartigianato all'edizione 2009 di Casa Moderna

Anche Confartigianato Udine sarà presente all'edizione 2009 di "Casa Moderna" con il convegno "Aria Sole e Terra: risparmia e dai nuove energie alla tua casa" sull'integrazione architettonica e la fattibilità tecnica ed economica degli impianti a fonti rinnovabili.

La 56ª edizione di questo importante appuntamento fieristico, in programma a Udine Fiere dal 26 settembre al 5 ottobre prossimi, rappresenta un'ottima occasione per illustrare le

novità e le innovazioni che sul piano degli incentivi e delle tecnologie rendono sempre più facile e conveniente integrare le energie pulite (solare termico e fotovoltaico, cogenerazione, micro-eolico, pompe di calore) nella progettazione, nell'adeguamento o nella ristrutturazione delle abitazioni e degli edifici in genere.

Al termine dell'incontro Confartigianato Udine distribuirà, fino ad esaurimento, biglietti-omaggio per l'ingresso a Casa Moderna 2009.

UDINE

Nuovi corsi attrezzature: addetti alle gru edili, addetti alla movimentazione di gru su autocarro e conduttori di piattaforme aeree

Il D.Lgs. 81/2008 ha ribadito con forza il principio secondo cui i lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008).

Al fine di migliorare le competenze degli operatori e consentire ai datori di lavoro di ottemperare ai loro obblighi Confartigianato Udine organizza per i propri associati corsi di formazione per **"Addetti alla movimentazione di Gru su Autocarro"**, corsi per **"Conduttori di Piattaforme Aeree"** (8 ore)

e **i nuovi corsi per "Addetti all'impiego di Gru Edili"** (12 ore).

Ad ogni partecipante verrà rilasciato attestato di partecipazione personalizzato e una dispensa contenente il materiale trattato durante il corso.

Le aziende interessate sono invitate a compilare ed inviare la sottostante scheda di adesione a Confartigianato Udine Servizi srl – **fax. 0432 516765**; saranno successivamente ricontattate dai nostri uffici per confermare l'iscrizione

SCHEDA DI ADESIONE CORSO PER ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE

La ditta _____

con sede a _____ via _____ n. _____

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

oggetto dell'attività: _____

chiede di partecipare al prossimo corso di

Addetti alla movimentazione di gru su autocarro - CGA
8 ore - 150 euro + IVA
Teoria: **01/10** - Udine3 16:30-20:30
Pratica: **03/10** - Pradamano 08:30-12:30

Addetti alla conduzione di piattaforme aeree - CPA
8 ore - 150 euro + IVA
Teoria: **13/10** - Latisana 16:30-20:30
Pratica: **17/10** - Lavariano 08:30-12:30

Addetti alla conduzione di piattaforme aeree - CPA
8 ore - 150 euro + IVA
Teoria: **12/11** - Udine 16:30-20:30
Pratica: **14/11** - Lavariano 08:30-12:30

Addetti all'impiego di Gru edili - AGE
12 ore - 220 euro + IVA
Teoria: **22/10** - Udine 14:30-18:30
Pratica: **24/10** - Tarcento 08:30-12:30
Teoria: **27/10** - Udine 14:30-18:30

Novità!

n. _____ partecipanti

_____ Data

_____ Firma del Rappresentante Legale

UDINE

Corso per diventare autotrasportatori

Sono aperte le iscrizioni al corso per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci, che inizierà il prossimo mese di gennaio, a Udine.

Le lezioni, della durata complessiva di centocinquanta ore, verranno svolte da docenti particolarmente qualificati e selezionati, in orario serale, dalle ore 19,30 alle ore 22,30, dal lunedì al giovedì. La frequenza è obbligatoria.

Le materie oggetto del programma del corso sono:

- diritto
- gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
- accesso al mercato
- sicurezza stradale

- gestione tecnica
- trasporto internazionale

Possono iscriversi le persone maggiorenni che hanno assolto l'obbligo scolastico.

Ai candidati, che avranno frequentato almeno l'ottanta per cento del monte ore totale, verrà rilasciato un attestato di frequenza che consentirà di accedere agli esami per l'ottenimento del requisito della capacità professionale.

Gli interessati possono prendere contatti, per l'eventuale iscrizione o per maggiori informazioni, con il sig. Bianchi, telefonando al numero 0432. 516611.

Corso per preposti nel comparto edile

Nell'ambito dei cantieri edili il preposto coincide di norma con il **caposquadra** e/o con il **capocantiere**, ed è una figura chiave che si preoccupa di **sorvegliare** sull'applicazione concreta e sull'attuazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, **vigilare** sulle modalità esecutive delle attività lavorative, **segnalare** anomalie e situazioni di pericolo insorte in corso d'opera, **controllare** materiali e attrezzature prima dell'uso, **organizzare** le attività delle maestranze nell'ambito del cantiere, interloquire col direttore lavori in merito all'esecuzione degli interventi. Il D.Lgs. 81/2008 prevede, all'art. 37, che il preposto riceva una formazione adeguata in merito ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo Confartigianato Udi-

ne Servizi srl organizza un corso di formazione per "preposti nel comparto edile".

Il corso, della durata di 8 ore con obbligo di frequenza, si svolgerà il prossimo 13 e 15 ottobre presso a Udine¹, v.le Ungheria 71 dalle 16.00 alle 20.00. Ad ogni partecipante verrà rilasciato attestato di partecipazione e una dispensa contenente il materiale trattato durante il corso. Quota di iscrizione per associati CONFARTIGIANATO: € 115,00 + IVA (€ 138,00 IVA incl./cad).

Le aziende interessate sono invitate a compilare ed inviare la sottostante scheda di adesione a Confartigianato Udine Servizi srl - fax. 0432 516765. L'iscrizione potrà essere effettuata presso qualsiasi ufficio Confartigianato Udine.

CORSO PER PREPOSTI NEL COMPARTO EDILE SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO (13 - 15 OTTOBRE 2009) (da inviare al fax 0432 516765)

La ditta _____ con sede a _____
via _____ n. _____
tel. _____ fax _____ e-mail: _____
oggetto dell'attività: _____

Partecipante:

Cognome e Nome: _____
Luogo e data di nascita: _____
cell. del partecipante _____

chiede di partecipare al corso di **Preposto nel comparto edile** di **8 ore** che si terrà, **con obbligo di frequenza**, presso l'ufficio di **Udine¹** (viale Ungheria 71) il **13 - 15 ottobre 2009** con orario 16:00-20:00
cod. corso **5809 PRE**

- Quota di iscrizione per associati CONFARTIGIANATO: € 115,00 (€ 138,00 IVA incl./cad).

_____ Data

_____ Firma del Rappresentante Legale

UDINE

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattate gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

Corso	Settembre	Ottobre	Novembre
Aggiornamento Primo Soccorso		Manzano	
Primo Soccorso		Udine	Latisana
Antincendio		Udine	
CGA - Conduttore gru su autocarro		Udine	
CPA - Conduttore piattaforme aeree		Latisana	Udine
Ponteggi			
RLS			Udine
RSPP	Latisana	Udine	

Fiere multisettoriali in Marocco

Confartigianato Udine organizza, con il supporto della Regione FVG, la visita alle Fiere Internazionali:

EVENTO	V = VISITA E = ESPOSIZIONE
“MAROCCO INTERNATIONAL AUTUMN TRADE FAIR E INTERNATIONAL FASHION JEWELLERY-WATCH & CLOCK FAIR”. Settori: mobili e complemento arredo, accessori moda, artigianato, materiali da costruzione, tappezzeria, cosmetici e profumi, regali e bigiotteria, vetro e porcellana, gioielli e orologi, pelle e pelletteria, ecc. (info: www.alfajer.net)	CASABLANCA (12-15 NOVEMBRE 2009) COSTO: 490 € (anziché 600 €) volo Air France e hotel con prima colazione

Le adesioni vanno inoltrate entro il **30 settembre 2009** all'Ufficio Affari Comunitari (ref. Flavio Cumer, tel. 0432.516743 - fax 0432.516765).

SCHEDA DI ADESIONE DA INOLTREARE VIA FAX (0432.516765) ALL'UFFICIO AFFARI COMUNITARI DELLA CONFARTIGIANATO UDINE

La ditta _____ con sede a _____
 via _____ n. _____ tel. _____
 fax _____ e-mail: _____
 P. IVA _____ cell. del partecipante _____
 aderisce al “MAROCCO INTERNATIONAL AUTUMN TRADE FAIR E INTERNATIONAL FASHION JEWELLERY-WATCH & CLOCK FAIR” (Casablanca 12-15 novembre 2009)
 Data _____ Firma del Rappresentante Legale _____

IMPRESADIRETTA

il notiziario di Confartigianato Udine è in onda su

Telefriuli

tutti i **LUNEDÌ** alle 21.00
ed in replica il mercoledì
alle 23.00 circa

Antenna3

il martedì alle 19.00
ed in replica
il giovedì alle 23.00 circa

VideoTeleCarnia

il mercoledì alle 20.35
ed in replica
il sabato alle 21.00

Radio Spazio 103

ogni martedì alle 13.30